LE RISPOSTE ALLE DOMANDE SU SPOSTAMENTI, COMMERCIO, SERVIZI, SPORT E PASSEGGIATE

Qui di seguito le risposte alle domande più frequenti relative al cosa si può fare e cosa non si può fare nella 'Fase 2' in Emilia Romagna. Il testo prende in considerazione i decreti ministeriali, le circolari di interpretazione dei Pdcm e le diverse ordinanze della Regione Emilia-Romagna . (in particolare il decreto firmato dal presidente del Consiglio il 26 aprile e con le ordinanze firmate dal presidente della Regione il 30 aprile e il 6 maggio che consentono la riapertura di alcuni spazi e la ripresa di alcune attività, purché esse si possano svolgere senza creare assembramenti e mantenendo il rispetto delle distanze interpersonali di sicurezza .

NORME DI CARATTERE GENERALE Nel caso si verifichino code di attesa per l'accesso a servizi pubblici e privati, attività commerciali, attività artigianali, pubblici esercizi, ciascuno per le attività ivi consentite, deve essere data la precedenza alle donne in gravidanza e alle persone non autosufficienti.

CAPANNI DA PESCA E' consentito l'accesso ai capanni da pesca, per attività di pesca o per attività manutentive, in modalità esclusivamente individuale, o in compagnia di conviventi.

PARCHI E GIARDINI PUBBLICI Nei Parchi e Giardini Pubblici è consentito l'utilizzo di panchine e tavoli, purché l'utilizzo avvenga singolarmente o insieme a persone conviventi e per soste limitate, mantenendo le distanze di sicurezza ed evitando ogni forma di assembramento; è consentito l'utilizzo simultaneo da parte di minori o di persone non autosufficienti e del loro accompagnatore.

AREE DI SGAMBAMENTO CANI POSTE NEI PARCHI E NELLE AREE VERDI È consentito l'utilizzo delle aree di sgambamento cani poste nei Parchi e nelle Aree verdi, ad un solo accompagnatore per volta con eventuali conviventi; nel caso in cui vi siano persone in attesa di utilizzo dell'area, il fruitore non può utilizzare l'area di sgambamento per più di 15 minuti consecutivi.

SPECCHI D'ACQUA E' consentito l'accesso agli specchi d'acqua (a titolo di esempio, mare, fiumi, laghetti, etc.), anche attraverso spiagge e circoli nautici velici, e similari per lo svolgimento delle attività sportive acquatiche (quali ad esempio surf, windsurf, attività subacquee, canoa, canottaggio, pesca, vela in singolo, nuoto, etc…). Le suddette attività devono essere svolte singolarmente, o in compagnia di conviventi, o come accompagnatore di minori o persone non autosufficienti.

USCITE IN MARE È consentita l'uscita in mare dalle aree in concessione in ambito portuale, dai porti turistici (darsene comprese) e dai circoli sportivi, per svolgere attività da diporto (quali ad esempio vela; pesca; diporto nautico; moto d'acqua in due solo in caso di persone conviventi; etc…) nel rispetto della normativa di settore e delle Ordinanze della competente Capitaneria di Porto. In barca a vela o a motore è consentito uscire o con i propri conviventi, o in caso di persone non conviventi non è ammessa la presenza di più di due persone.

PESCA SPORTIVA È consentita la pesca sportiva nei bacini naturali o artificiali, nel rispetto del distanziamento, è altresì consentita la pesca dalla spiaggia.

SI RICORDA CHE: È vietato l'Accesso al Pubblico alle Dighe Foranee ed ai Moli Guardiani del Porto di Ravenna come disposto con Ordinanza n. 06/2020 dal Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centro Settentrionale – Porto di Ravenna; l'accesso è consentito per attività di manutenzione e riparazione di imbarcazioni, nelle modalità stabilite dalla suddetta Ordinanza.

E' obbligatorio indossare la mascherina? Sì, è obbligatorio in tutto il territorio dell'Emilia-Romagna nei luoghi chiusi aperti al pubblico (come negozi e uffici pubblici) ed anche nei luoghi all'aperto, laddove non sia possibile rispettare sempre il distanziamento di un metro. Non sono soggetti all'obbligo i bambini al di sotto dei sei anni e i soggetti con forme di disabilità non compatibili, ma sono sempre consigliate anche per queste categorie, ove possibile. Sono concesse anche mascherine non omologate e artigianali, autoprodotte (cosiddette 'mascherine di comunità'), purché permettano di coprire dal mento al di sopra del naso. Continuano ad essere vietati gli assembramenti.

E' obbligatoria l'auto-certificazione per gli spostamenti? Sì, è disponibile un nuovo apposito modulo, ma si possono utilizzare anche i vecchi moduli, barrando le voci non più attuali. Resta la necessità di dare una motivazione: comprovate esigenze lavorative, motivi di salute, assoluta urgenza e situazioni di necessità (in quest'ultima categoria sono comprese ora le visite ai congiunti e l'attività motoria non solo nei pressi della propria abitazione). La falsa dichiarazione è punita con la denuncia penale, lo spostamento non necessario con la sanzione amministrativa (multa) nelle forme già indicate.

Ci sono limitazioni negli spostamenti per chi ha sintomi da infezione respiratoria e febbre superiore a 37,5°? I soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,5° C) devono rimanere presso il proprio domicilio e limitare al massimo i contatti sociali, contattando il proprio medico curante.

I MOTIVI PER GLI SPOSTAMENTI Posso spostarmi per lavoro? Sì. La giustificazione del motivo di lavoro può essere comprovata anche esibendo adeguata documentazione fornita dal datore di lavoro (tesserini o simili) idonea a dimostrare la condizione dichiarata. Gli spostamenti possono essere in ambito regionale, ma è possibile anche spostarsi fuori regione per comprovati motivi lavorativi. Inoltre è concesso spostarsi in ambito regionale anche per l'accesso ai locali di qualsiasi attività sospesa, per lo svolgimento di lavori di vigilanza, manutenzione, pulizia e sanificazione nonché per ricevere in magazzino beni e forniture.

Posso andare a fare la spesa? È giustificato da ragioni di necessità spostarsi per fare la spesa, per acquistare giornali, per andare in farmacia, o comunque per acquistare beni necessari per la vita quotidiana, ovvero per recarsi presso uno qualsiasi degli esercizi commerciali aperti. Gli acquisti sono limitati ai prodotti e servizi rientranti nelle categorie di generi di cui è ammessa la vendita, espressamente previste dal Dpcm 26 aprile 2020. In Emilia-Romagna sono ora consentiti gli spostamenti per gli acquisti e il commercio entro il territorio regionale e in forma individuale.

Posso spostarmi per far visita ai parenti? Sono consentiti gli spostamenti per incontrare i propri congiunti all'interno della regione di residenza. Tali spostamenti sono giustificati dai "motivi di necessità" leciti. E' comunque fortemente raccomandato limitare al massimo gli incontri con persone non conviventi, poiché questo aumenta il rischio di contagio. In occasione di questi incontri devono essere rispettati: il divieto di assembramento, il distanziamento interpersonale di almeno un metro e l'obbligo di usare le mascherine per la protezione delle vie respiratorie. Lo spostamento può essere dell'intero nucleo famigliare convivente all'interno dello stesso mezzo, mentre se nell'auto ci sono solo 2 persone, il trasportato deve sedere nel sedile posteriore.

Chi sono i "congiunti" con cui è consentito incontrarsi? Le indicazioni ministeriali li identificano nei coniugi, i partner conviventi, i partner delle unioni

civili, le persone che sono legate da uno stabile legame affettivo, nonché i parenti fino al sesto grado (come, per esempio, i figli dei cugini tra loro) e gli affini fino al quarto grado (come, per esempio, i cugini del coniuge). Una circolare del Viminale inserisce tra i congiunti anche le "relazioni durature e significative", quindi anche fidanzati e fidanzate non conviventi. Posso spostarmi per far visita ad amici? No, non rientrano nella definizione di congiunti indicata sopra

Chi si trova fuori dal proprio domicilio, abitazione o residenza potrà rientrarvi? Sì. Il decreto prevede che sia in ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza, anche se comporta uno spostamento tra regioni diverse. Una volta che si sia fatto rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza anche provenendo da un'altra Regione, non saranno più consentiti spostamenti al di fuori dei confini della Regione in cui ci si trova, qualora non ricorra uno dei motivi legittimi di spostamento più sopra indicati. una volta che si sia fatto rientro presso il proprio domicilio/abitazione/residenza anche provenendo da un'altra Regione (come consentito a partire dal 4 maggio 2020), non saranno più consentiti spostamenti al di fuori dei confini della Regione in cui ci si trova, qualora non ricorra uno dei motivi legittimi di spostamento (comprovate esigenze lavorative o assoluta urgenza o motivi di salute).

Spostamenti da e per San Marino L'ordinanza della Regione Emilia-Romagna equipara il territorio della Repubblica di San Marino come ambito per gli spostamenti ammessi a livello provinciale della provincia di Rimini, e per quelli di livello regionale, come ambito della regione Emilia-Romagna.

Si può uscire per fare una passeggiata? Tra i motivi di necessità è ricompresa l'attività sportiva o motoria all'aperto, quindi sì. In ogni caso, tutti gli spostamenti sono soggetti al divieto generale di assembramento, e quindi all'obbligo di rispettare la distanza di sicurezza minima di un metro fra le persone. SERVIZI PUBBLICI Sono stati riaperti i parchi pubblici? Sì, è possibile utilizzarli singolarmente o tra conviventi nella stessa famiglia. L'accesso del pubblico ai parchi, alle ville e ai giardini pubblici è consentito, condizionato però al rigoroso rispetto del divieto di ogni forma di assembramento nonché della distanza di sicurezza interpersonale di un metro. È possibile fare anche attività sportiva (correre), ma in tal caso la distanza di sicurezza è di due metri. Non possono essere utilizzate le aree attrezzate per il gioco dei bambini che restano chiuse. Sono chiusi eventuali spazi adibiti a grigliate e pranzi al sacco. Nei parchi e giardini pubblici è consentito l'utilizzo di panchine e tavoli. Sono vietate tutte le attività ludiche o ricreative e è vietata ogni forma di assembramento.

Posso andare al cimitero per omaggiare un caro defunto, anche al di fuori delle cerimonie funebri? Sì, è consentito spostarsi nell'ambito della propria regione per far visita nei cimiteri ai defunti, sempre nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro e del divieto di assembramento. Come per i parchi, anche nei cimiteri deve sempre essere rispettato il divieto di assembramento e, ove non fosse possibile evitare tali assembramenti, il Sindaco può disporne la temporanea chiusura.

Si possono usare gli autobus? Il trasporto pubblico locale è stato riattivato con l'orario dei giorni feriali non scolastici (circa il 75% delle corse attivate). E' consigliato l'acquisto di titoli di viaggio in formato digitale, on line o tramite App. Per questo tipo di acquisto non viene applicato alcun sovrapprezzo. La vendita da parte del conducente è sospesa. Le emettitrici di bordo, ove presenti, sono invece utilizzabili. Vige l'obbligo di indossare la mascherina a bordo bus e alla fermata di attesa, oltre a mantenere una distanza fisica di almeno un metro. Per garantire le distanze fisiche fra le persone la capacità di carico dei bus sarà ridotta e alcuni sedili saranno inibiti all'utilizzo con opportuna segnaletica. I passeggeri potranno salire e scendere sia dalla porta centrale che da quella posteriore, evitando il contatto tra chi sale e vengono adottati accorgimenti per la separazione della postazione di guida

Qualora a bordo dei mezzi di Start Romagna utenti non fossero dotati di mascherine, l'autista interromperà il servizio.

Sono aperte le biblioteche pubbliche? In Emilia-Romagna sono state riaperte le biblioteche, ma per la sola attività di prestito, non di consultazione. Consegna e restituzione dei volumi devono essere organizzate in modo da evitare qualsiasi rischio di contagio. Molte hanno attivato il servizio ma solo con prenotazione del volume e ingressi contingentati, verificare con la singola biblioteca.

Orti e orti per anziani, **sono aperti?** È consentita la coltivazione del terreno per uso agricolo e l'attività diretta alla produzione per autoconsumo anche all'interno di orti urbani e comunali. Tali attività potranno avvenire esclusivamente all'interno della propria provincia di residenza.

Quali servizi pubblici sono ancora sospesi? Restano sospese (probabilmente fino a settembre) le scuole di ogni ordine e grado (ad eccezione degli esami di maturità nelle forme specifiche indicate) e l'università (ad esclusione delle professioni sanitarie). L'attività didattica viene svolta a distanza. In gran parte sospesa anche l'attività rinviabile e non urgente del servizio sanitario regionale. Sono vietate le visite ai pazienti ricoverati e fortemente limitati gli accessi alle case di riposo. Sono chiusi i musei fino al 18 maggio. Sono sospesi gli esami di idoneità alla patente da espletarsi negli uffici periferici della Motorizzazione civile (è disposta la proroga a favore dei candidati che non hanno potuto sostenere le prove d'esame). Sono sospesi i concorsi privati per ricerca personale ad esclusione dei casi in cui la valutazione dei candidati è effettuata esclusivamente su basi curriculari ovvero con modalità a distanza. I concorsi pubblici sono sospesi. CERIMONIE RELIGIOSE Si può andare a messa? No, sono sospese le cerimonie civili e religiose

Si possono organizzare funerali? Sì, sono consentite le cerimonie funebri con l'esclusiva partecipazione di congiunti e, comunque, fino a un massimo di quindici persone, con funzione da svolgersi preferibilmente all'aperto, indossando protezioni delle vie respiratorie e rispettando rigorosamente la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.

7 maggio 2020 è stato siglato, a Palazzo Chigi, il Protocollo tra CEI e Governo italiano che permetterà la ripresa delle celebrazioni con il popolo, in condizioni di massima sicurezza per la comunità ecclesiale. Le misure di sicurezza previste nel testo indicano le modalità più idonee per assicurare che la ripresa delle celebrazioni liturgiche avvenga nella maniera più sicura per la salute pubblica e per la tutela protezione dei fedeli. L'allegato Protocollo entrerà in vigore da lunedì 18 maggio.

ATTIVITA' SPORTIVA È consentito fare attività motoria o sportiva individuale? L'attività sportiva e motoria all'aperto è consentita individualmente o in gruppo tra persone conviventi. L'attività sportiva e motoria all'aperto è consentita non più solo in prossimità della propria abitazione. Sarà possibile la presenza di un accompagnatore per i minori o per le persone non completamente autosufficienti. È obbligatorio rispettare la distanza interpersonale di almeno due metri, se si tratta di attività sportiva, e di un metro, se si tratta di semplice attività motoria. In ogni caso sono vietati gli assembramenti. Le attività sportive e motorie solo permesse con spostamenti entro l'ambito regionale.

È consentito fare attività sportiva per discipline non individuali e a squadre? L'ordinanza dell'Emilia-Romagna permette l'allenamento in forma individuale di atleti professionisti e non professionisti riconosciuti di interesse nazionale dal Comitato olimpico nazionale italiano, dal Comitato Italiano Paralimpico e dalle rispettive Federazioni, nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento in strutture a porte chiuse,

anche per gli atleti di discipline sportive non individuali. Per gli sport acquatici è stabilito che l'accesso agli specchi d'acqua per lo svolgimento delle attività sportive acquatiche individuali può avere luogo esclusivamente secondo specifiche modalità definite dalle singole amministrazioni comunali.

Si possono usare strutture e impianti sportivi? Con ordinanza del 6 maggio 2020 della Regione Emilia-Romagna l'attività sportiva è consentita anche all'interno di strutture e circoli sportivi se svolta in spazi all'aperto, purché consentano il rispetto del distanziamento ed evitino il contatto fisico tra i singoli atleti (un esempio su tutti, il tennis in campi appunto all'aperto). Viene però specificato che resta sospesa ogni altra attività collegata all'utilizzo delle strutture in questione compreso quello di spogliatoi, palestre, piscine, luoghi di socializzazione, bar e ristoranti.

Posso utilizzare la bicicletta? E' consentito utilizzare la bicicletta, come veicolo per gli spostamenti necessari, anche per svolgere attività motoria all'aperto. In ogni circostanza deve comunque essere osservata la prescritta distanza di sicurezza interpersonale. SVAGO E VACANZE Sono aperte le spiagge della Riviera romagnola? No. Fatta eccezione per le necessità di accesso al mare nei casi sopra citati, sono interdetti al pubblico le spiagge e gli arenili, in concessione o liberi, ivi compresa la battigia, ai sensi dell'ordinanza regionale del 30 aprile. Sulle spiagge non possono essere svolte attività sportive o motorie diverse da quelle previste dalla presente ordinanza. È concessa la presenza degli operatori per attività di manutenzione.

Posso raggiungere la mia seconda casa? È possibile raggiungere seconde case, camper e roulotte di proprietà per compiere le necessarie attività di manutenzione. Analoga opportunità è concessa per imbarcazioni e velivoli di proprietà. Ci si potrà spostare in ambito regionale, con i familiari conviventi e rientrando in giornata alla propria abituale abitazione.

Attività di svago, quali quelle permesse? Tra le attività motoria e sportiva all'aperto vengono citati a titolo non esaustivo attività come ciclismo, corsa, equitazione, pesca sportiva e caccia di selezione. Sono permesse anche camminate in collina e montagna ed anche la raccolta dei funghi, nel rispetto delle norme specifiche in materia. Le attività sportive e motorie solo permesse con spostamenti dentro la regione e tra famigliari conviventi. Singoli comuni montani hanno emesso ordinanze comunali in cui vietano l'ingresso ai residenti fuori il comune per le attività motorie e sportive, per limitare l'afflusso di escursionisti, informarsi presso il comune di destinazione. Informatevi prima! RISTORANTI, BAR, GELATERIE Ristoranti, bar, gelateria, chioschi e in generale le attività di somministrazione di alimenti e bevande. Cosa è permesso? Tali attività sono sospese per il consumo sul posto o nei loro pressi, mentre è concessa la consegna a domicilio o il servizio da asporto. La stessa regola vale per gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande posti nelle aree di servizio e rifornimento carburante lungo le autostrade, che possono parimenti vendere solo prodotti da asporto da consumarsi al di fuori dei locali.

Consegne a domicilio, take away e drive through, quali regole? Il servizio di consegna a domicilio deve svolgersi nel rispetto dei requisiti igienico-sanitari, sia per il confezionamento che per il trasporto, evitando che al momento della consegna ci siano contatti personali a distanza inferiore a un metro. Per il take away non sono permesse file e assembramenti, per cui in Emilia-Romagna è obbligatorio il ritiro dietro prenotazione on line o telefonica, le consegne contingentate per evitare assembramenti fuori e avere un solo cliente alla volta dentro i locali. E' consentito il servizio di asporto fatto in auto (drive through), mantenendo sempre la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro e rispettando i divieti di consumare i prodotti sul posto di vendita e di sostare nelle immediate vicinanze.

ATTIVITA' COMMERCIALI

Quali sono le regole di sicurezza sanitaria a cui devono attenersi i commercianti? Le regole sono indicate all'allegato 5 del Dpcm 26 aprile 2020. Fra queste vi è il mantenimento, in tutte le attività, del distanziamento sociale e la pulizia e l'igiene ambientale almeno due volte al giorno e in funzione dell'orario di apertura. È inoltre obbligatorio far rispettare le misure anticontagio, come l'ingresso uno alla volta nei piccoli negozi e l'accesso regolamentato e scaglionato nelle strutture di più grandi dimensioni, l'uso di mascherine e guanti per i lavoratori e quello del gel per disinfettare le mani e dei guanti monouso per i clienti dei supermercati, da mettere a disposizione vicino alle casse e ai sistemi di pagamento, nonché, ove possibile, percorsi diversi per entrate e uscite.

I negozi e gli altri esercizi di commercio al dettaglio che vendono prodotti diversi da quelli alimentari o di prima necessità e che quindi sono temporaneamente chiusi al pubblico, possono proseguire le vendite effettuando consegne a domicilio? Sì, è consentita la consegna dei prodotti a domicilio, nel rispetto dei requisiti igienico sanitari sia per il confezionamento che per il trasporto, ma con vendita a distanza senza riapertura del locale. Chi organizza le attività di consegna a domicilio - lo stesso esercente o una cd. piattaforma - deve evitare che al momento della consegna ci siano contatti personali a distanza inferiore a un metro. È consentita anche la vendita di ogni genere merceologico, se effettuata per mezzo di distributori automatici.

Nelle giornate festive e prefestive, sono chiuse le medie e grandi strutture di vendita e gli esercizi commerciali presenti all'interno dei centri commerciali e dei mercati? No, non c'è differenza tra giorni feriali, prefestivi e festivi, né tra strutture di vendita a seconda delle dimensioni. I supermercati e gli ipermercati presenti nei centri commerciali, come gli altri esercizi commerciali, possono essere aperti tutti i giorni, ma comunque sempre limitatamente alla vendita di prodotti di cui all'allegato 1 al Dpcm 26 aprile 2020. Per quanto riguarda i mercati, sia all'aperto sia coperti, in essi può essere svolta soltanto l'attività di vendita di generi alimentari e di prodotti agricoli. In tutte le strutture deve essere in ogni caso garantita la distanza interpersonale di 1 metro, anche attraverso la modulazione di accesso e di apertura. Resta vietata ogni forma di assembramento.

È consentita la vendita in negozio (vendita al dettaglio) di tutti i prodotti la cui produzione è ancora consentita? No. Le attività di commercio al dettaglio restano disciplinate dall'allegato 1 del Dpcm 26 aprile 2020. La produzione di beni, autorizzata ai sensi dell'allegato 3 dello stesso Dpcm (ed eventuali successivi aggiornamenti) non ne autorizza la vendita al dettaglio. Restano comunque consentite le altre forme di vendita previste dall'allegato 1 (via internet; per televisione; per corrispondenza, radio, telefono; per mezzo di distributori automatici).

I negozi che vendono vestiti per bambini e neonati possono vendere anche le calzature per bambini? Sì, la categoria merceologica dei "vestiti per bambini e neonati", indicata nell'allegato 1 del Dpcm 26 aprile, è da intendersi come quella più generale di "abbigliamento per bambini e neonati" e ricomprende quindi anche le calzature.

Le concessionarie e manutenzione veicoli sono aperti? Sì. L'allegato 3 del DPCM prevede espressamente che, dal 4 maggio, potrà riprendere l'attività del codice ateco 45 e delle relative sottocategorie, tra cui rientra il codice 45.1 relativo al "Commercio di autoveicoli". È quindi consentito recarsi da un concessionario per acquistare un veicolo, fare un tagliando, effettuare cambio pneumatici e altre attività di manutenzione. Sono ammessi i servizi per gli animali da compagnia? In Emilia-Romagna sono consentiti da apposita ordinanza i servizi di toelettatura, su appuntamento. Sono consentiti l'allevamento o l'addestramento di animali assicurando il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro. E' consentito l'utilizzo delle aree di sgambamento cani poste nei parchi e nelle aree verdi, ad un solo accompagnatore per volta.

Sono attivi i florovivaisti e prodotti per la cura del giardino? Sì, nel rispetto generale delle norme sui negozi aperti

Ho un sito per la vendita di prodotti online. Posso continuare l'attività di vendita? Sì, l'attività di commercio di qualsiasi prodotto effettuata online ovvero mediante altri canali telematici è sempre consentita alla luce della disciplina per gli esercizi commerciali prevista dall'allegato 1 del Dpcm 26 aprile 2020, nonché dell'inclusione dei codici Ateco dei servizi postali, vettori e corrieri tra quelli eccettuati dalla chiusura dell'attività.